

Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria

**CIRCOLARE N. 262 DEL 22 DICEMBRE 2005 “IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E
REGOLE DI COMPILAZIONE”
2° AGGIORNAMENTO**

e modifiche alle

**“ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 DEL TUB, DEGLI ISTITUTI DI
PAGAMENTO, DEGLI IMEL, DELLE SGR E DELLE SIM”**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53 – 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Il presente documento per la consultazione contiene, in allegato, la bozza del secondo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”.

Con tali interventi vengono recepite le novità in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS, come omologate dalla Commissione Europea, che entrano in vigore dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013: emendamenti allo IAS 1 “*Presentation of items in Other comprehensive income*”⁽¹⁾, all’IFRS 7 “*Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities*”⁽²⁾, la nuova versione dello IAS 19 “*Employee benefits*”⁽³⁾, il nuovo IFRS 13 “*Fair value measurement*”⁽⁴⁾ e l’*Annual improvements to IFRSs 2009-2011 Cycle*”⁽⁵⁾.

Le principali innovazioni introdotte sono:

- a) la suddivisione delle voci incluse nel “Prospetto della redditività complessiva” in due tipologie, che riflettono la caratteristica di poter rigirare o meno in conto economico in un esercizio successivo;
- b) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sul *fair value* e relativi livelli gerarchici, distintamente per le attività valutate al *fair value* in maniera ricorrente, oppure in maniera non ricorrente o valutate con criteri di misurazione diversi dal *fair value* (es. costo ammortizzato) (cfr. Parte A e Parte B della nota integrativa);
- c) le nuove evidenze informative sui piani a benefici definiti (cfr. Parte B e Parte C della nota integrativa);
- d) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle attività e passività finanziarie (ad esempio, strumenti derivati, operazioni di prestito titoli) rientranti in accordi quadro di compensazione (*master netting agreement*) e contratti simili; questi dati vanno forniti anche se le attività e passività non rispettano i requisiti per la compensazione in bilancio previsti dallo IAS 32, paragrafo 42⁽⁶⁾.

Nell’informativa sui rischi della nota integrativa (ad esempio, Parte E per gli intermediari bancari) vanno forniti una descrizione dell’organizzazione del governo dei rischi, dei relativi processi e delle funzioni strategiche e dati quantitativi (limitatamente alle banche) sulle attività proprie iscritte in bilancio o non iscritte in bilancio, distinguendo tra quelle impegnate e non impegnate (c.d. “*asset encumbrance*”) ⁽⁷⁾. Tali informazioni sono in linea con alcune delle raccomandazioni contenute nel documento “*Enhancing the risk disclosures of banks*” redatto da un gruppo di lavoro internazionale costituito sotto l’auspicio del *Financial Stability Board* ⁽⁸⁾.

¹ Omologato con Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012.

² Omologato con Regolamento (UE) N. 1256/2012 della Commissione dell’13 dicembre 2012.

³ Omologato con Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012.

⁴ Omologato con Regolamento (UE) N. 1255/2012 della Commissione del 11 dicembre 2012.

⁵ Omologato con Regolamento (UE) N. 301/2013 della Commissione del 27 marzo 2013.

⁶ Tale informativa è finalizzata, fra l’altro, a consentire la comparabilità tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli che adottano i principi contabili americani. Si rammenta che questi ultimi presentano requisiti meno stringenti ai fini della compensazione in bilancio di poste attive e passive.

⁷ Questi dati quantitativi non sono richiesti agli intermediari finanziari.

⁸ Cfr. Comunicazione del 31 gennaio 2013 – Documento su *Enhancing the risk disclosures of banks* – Bollettino di Vigilanza n. 1 – Gennaio 2013.

Con riferimento alle attività deteriorate in calce alle tabelle sui valori lordi e netti delle esposizioni creditizie sarebbe chiesto di fornire, distintamente per ciascun portafoglio contabile:

- a) l'ammontare, alla data di riferimento del bilancio, del totale delle cancellazioni parziali operate dalla banca segnalante;
- b) la differenza positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) e il prezzo di acquisto di tali attività.

Nel bilancio degli intermediari finanziari sarebbero integrate le informazioni di nota integrativa sulle garanzie rilasciate (reali e personali), mediante l'inserimento di nuove tabelle coerenti con le evidenze informative di recente introdotte con l'11° aggiornamento della Circolare n. 217.

Riguardo all'informativa comparativa (T-1) da fornire nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013 si precisa che essa può non essere prodotta con riferimento a: 1) le informazioni di cui alla lettera b) (cfr. IFRS 13, paragrafo C3), con l'eccezione delle informazioni già contemplate dalla Circolare n. 262 1° aggiornamento; 2) le informazioni di cui alla lettera c), limitatamente a quanto previsto dallo IAS 19 paragrafo 173 lettera b); 3) i dati quantitativi sulle "*asset encumbrance*", in quanto novità non connesse con gli IAS/IFRS.

Con l'occasione, nel bilancio degli intermediari finanziari le Tabelle relative alle attività materiali sarebbero allineate a quelle presenti nel bilancio delle banche, al fine di avere un'informativa di bilancio dei diversi intermediari più omogenea possibile. Inoltre, sarebbero recepiti alcuni chiarimenti e precisazioni e le modifiche agli schemi segnaletici già comunicati agli intermediari bancari e finanziari con precedenti comunicazioni (⁹).

⁹ Ad esempio, sarebbero incorporate le modifiche volte a recepire quanto previsto dall'emendamento all'IFRS 7 "*Disclosures – Transfers of Financial Assets*".